Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regolamento
in materia di conferimento incarichi a titolo gratuito

Azienda Ospedaliero Universitaria
San Luigi Gonzaga

approvato con deliberazione n° 318 del 19/04/2018

Regolamento in materia di conferimento incarichi a titolo gratuito

(ex art. 5, comma 9, del D.l. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 204, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014)

art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1) Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'instaurazione di rapporti di collaborazione gratuita con soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.l. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 204, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114 e delle circolari applicative n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
2) I suddetti rapporti di collaborazione gratuita possono essere attivati con dipendenti in pensione, anche di altre Amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, in possesso di qualificata esperienza professionale tecnico scientifica e di studio, per incarichi dirigenziali o direttivi per attività di studio e di consulenza e per la realizzazione di particolari progetti di ricerca.
3) Per lavoratori privati e pubblici collocati in quiescenza si intendono esclusivamente i lavoratori dipendenti.
4) Il presente Regolamento si applica, per le parti con lo stesso non incompatibili, anche alle categorie del Comparto, per specifiche esigenze dell'Amministrazione in relazione alle competenze occorrenti.

art.2
Tipologie di incarichi gratuiti

1) L'Amministrazione può avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento, di personale in quiescenza e in particolare dei propri dipendenti che vi siano appena stati collocati, indipendentemente dalle finalità ed anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o carica.
2) Gli incarichi e le collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.
3) Sono conferibili incarichi di studio, di consulenza e di docenza, nonchè di componenti di organi o collegi di garanzia (ad es. comitati etici, comitati dei garanti ecc).
E' possibile altresì attribuire incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca che comporti l'eventuale coordinamento di gruppi di lavoro ad hoc e non di strutture stabili dell'organizzazione, a condizione che il soggetto sia in possesso di adeguato curriculum scientifico, comprovante la possibilità di esperire effettiva attività di ricerca a fronte di specifica e preventiva definizione di programma di ricerca da parte dell'azienda.
4) Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è escluso che essi possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.
La suddetta disposizione non riguarda invece gli incarichi direttivi (tra i quali rientra il direttore scientifico) per i quali rimane ferma l'applicazione anche oltre il limite dei 65 anni, purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno.

art. 3
Modalità di conferimento degli incarichi

1) Il Direttore di Dipartimento competente (ovvero il Direttore/Dirigente Responsabile della struttura interessata, con il parere favorevole del relativo Direttore di Dipartimento ove esistente) formula motivata proposta alla Direzione Aziendale di conferimento dell'incarico gratuito, individuando l'oggetto, il profilo professionale necessario e il soggetto da incaricare, previa verifica della disponibilità e dell'assenza di conflitti di interesse tra l'incaricato stesso e le finalità dell'Azienda.
La Direzione Aziendale esprime il proprio assenso all'attivazione delle relative procedure, trasmettendo la proposta alla S.C. Risorse Umane per la formalizzazione dell'incarico e per la predisposizione della deliberazione e del relativo contratto, come da schema allegato al presente Regolamento.

art. 4
Durata

1) Il limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo, previsto dalla legge, si intende circoscritto ai soli incarichi dirigenziali e direttivi. Per le restanti fattispecie consentite dalla legge non opera il predetto limite annuale, ferma restando la gratuità dell'incarico e ritenendosi ammessa pertanto la possibilità di proroga o rinnovo, al permanere delle effettive esigenze dell'Azienda che hanno determinato l'originaria costituzione del rapporto.

art. 5
Gestione operativa del rapporto

1) La gestione operativa del rapporto è disciplinata dal relativo contratto ed è demandata al Dirigente Responsabile della Struttura a favore della quale il collaboratore presta, in tutto o in prevalenza, la propria attività.
2) Nel corso del rapporto di collaborazione a titolo gratuito, l'incaricato potrà fare uso dei locali, dei mezzi e della strumentazione messa all'uopo a disposizione da parte dell'Azienda utilizzando tali risorse con cura e diligenza.
3) Al collaboratore non è corrisposto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente documentate, nel limite massimo di € 300,00 mensili, (ovvero € 15,00 giornalieri), comprensivi dell'eventuale servizio di mensa aziendale, fruibile da parte del collaboratore qualora, per esigenze dell'Azienda, debba fermarsi per l'intera giornata presso la struttura nella quale presta la propria attività.

art. 6
Copertura assicurativa e gestione sinistri

1) I soggetti incaricati in applicazione del presente Regolamento hanno l'obbligo di stipulare a proprie spese, una polizza assicurativa per infortunio.
2) Al rapporto di collaborazione si applicano altresì, per quanto compatibile la copertura assicurativa per il periodo previsto dell'incarico in questione di responsabilità civile verso terzi nell'ambito del vigente programma Assicurativo dei rischi sanitari delle Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione Piemonte polizza n. 153491 - Società SHAM - .

art. 7
Debito informativo

1) L'azienda provvede alla pubblicazione dei dati inerenti i collaboratori nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del proprio sito web.

art. 8
Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione